

Avv. Antonella Grillo

Via G. Marconi n. 7

Tel. 091.520029

Fax 091.6707813

90141 - PALERMO

indirizzo e-mail:

avvocatoantonellagrillo@pec.it
antonellagrillo@avvocatipalermo.it

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZ. LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Del Sig. **PROVENZANO LEONARDO**, nato a Palermo, il 25.03.1974, C.F.: PRVLRD74C25G273O, residente in Partinico, Via Mascagni n. 73, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonella Grillo (C.F. GRLNNL76H48G273M) che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto, la quale dichiara, al fine della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni, di volerli ricevere a mezzo fax al n. 0916707813 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatoantonellagrillo@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

E NEI CONFRONTI DI

Sig.ra **MUNDA ALESSANDRA**, nata a Palermo, il 16.05.1981, C.F. MNDLSN81E56G273S, e residente in Palermo, Via Matteo Dominici n. 8

PREMESSO

Delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv. Antonella Grillo presso il cui studio, sito in Palermo nella Via G. Marconi n. 7, eleggo domicilio con ogni facoltà di legge, comprese quelle specifiche di transigere, quietanzare, riscuotere nonché chiamare terzi in giudizio, eleggere domicilia e nominare altri difensori, anche domiciliatari. Vale per ogni fase e grado, anche di opposizione ed esecuzione, dell'azione giudiziaria e per tutti i procedimenti comunque connessi o dipendenti. Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile giudiziaria. Dichiaro, infine, di essere informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 e ss. mod. e int. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto separato.

Palermo, 29.04.2014

Leonardo Provenzano

Per Autentico:

Antonella Grillo

Avv. Antonella Grillo

Con Decreto Ministeriale dell'08.04.2009 n. 42, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007 (doc. n. 2 e 3 allegati al presente atto).

Tale Decreto ha previsto che il personale docente ed educativo, a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria.

Pertanto, il Sig. Provenzano, al fine di aggiornare il proprio punteggio con cui è inserito nella graduatoria di terza fascia della provincia di Palermo, ha presentato apposita domanda secondo le modalità e con la tempistica prevista (doc. n. 4).

Orbene, occorre evidenziare che lo stesso ai fini dell'aggiornamento del proprio punteggio, pari a n. 107 punti, come risultante dall'ultima graduatoria 2007 (doc. n. 5) ha inserito nella domanda presentata:

- il servizio prestato per due anni, per un punteggio pari a n. 24 punti, valutati ai sensi della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2 al medesimo decreto), lett. B 1), (a pagina n. 7 della domanda presentata);

- gli altri titoli culturali posseduti, quali corsi di perfezionamento, per un punteggio pari a n. 6 punti, valutato ai sensi della predetta tabella, specificatamente indicati alla pagina n. 6 della domanda;
- nonché, sempre quale altro titolo culturale posseduto, un punteggio pari a n. 3 punti, per l'abilitazione alla classe di concorso A037 (filosofia e storia nei licei) conseguita presso la SISIS di Palermo (doc. n. 6);
- ed infine il servizio civile sostitutivo del servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell'art. 20 L. n. 958/1986, indicato a pagina n. 7 della domanda, pari a n. 12 punti (doc. n. 7).

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, al Sig. Provenzano va attribuito un **punteggio complessivo pari a n. 152 punti** ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di terza fascia della provincia di Palermo, nel quale è inserito.

Tuttavia, occorre evidenziare che il D.M. n. 42 dell'8.4.2009 si è posto quale atto gravemente lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente, atteso che in palese violazione della normativa vigente in materia, ha previsto, all'art. 3 comma 1, che per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2 al medesimo decreto), nella parte in cui, con riferimento alla valutazione di

“altri titoli” alla lett. C.3 b), ai fini dell’attribuzione di 3 punti “le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa”. Statuendo, di fatto, illegittimamente, che al Sig. Provenzano non possano essere attribuiti i 3 punti per l’abilitazione A037 all’insegnamento alla scuola secondaria.

Ma vieppiù, all’art. 3, comma 5, viene stabilito che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”; di fatto, escludendo l’attribuzione dei 12 punti per il servizio civile, sostitutivo del servizio militare prestato dal Sig. Provenzano.

Pertanto, stante la necessità di impugnare il detto Decreto Ministeriale, affinché lo stesso, nelle parti indicate in epigrafe, non pregiudicasse e violasse i diritti e gli interessi del Sig. Provenzano, ed affinché al ricorrente possano essere attribuiti i punti spettanti, secondo la corretta applicazione della normativa vigente, gravemente violata dall’atto impugnato, lo stesso ha proposto ricorso avverso il summenzionato Decreto, innanzi al TAR Lazio (r.g. n. 5213/09); formulando, preliminarmente, istanza cautelare (doc. n. 8). Tuttavia, il TAR Adito, con ordinanza del 14.07.2009 (reg. ord. sosp. n. 3366/2009), ha rigettato l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente (doc. n. 9).

Peraltro, occorre evidenziare che l’ufficio scolastico provinciale, in data 22.07.2009 ha provveduto a pubblicare la graduatoria provvisoria, attribuendo al Sig. Provenzano il

punteggio di n. 137 punti; presumibilmente ritenendo utili solo i 24 punti per il servizio prestato per due anni ed i 6 punti per i corsi di perfezionamento; omettendo di attribuirgli i 3 punti per l'abilitazione alla classe di concorso A037 conseguita ed i 12 punti per il servizio militare prestato (doc. n. 10).

Avverso la detta graduatoria il ricorrente ha provveduto a presentare rituale reclamo (doc. n. 11), senza alcun riscontro, atteso che la graduatoria definitiva, pubblicata in data 05.08.2009, ha confermato l'errata attribuzione al Sig. Provenzano di n. 137 punti, a fronte dei 152 legittimamente spettantigli (doc. n. 12 e 13).

Ciò posto, il Sig. Provenzano ha proposto ricorso avverso le summenzionate graduatorie, innanzi al TAR Sicilia sede di Palermo (doc. n. 14), il quale tuttavia, con la sentenza n. 1611/09, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di giurisdizione, disponendo il rinvio dinnanzi al Giudice Competente (doc. n. 15).

Orbene, il Sig. Provenzano, avendo interesse alla prosecuzione del giudizio, ha provveduto con ricorso in riassunzione del 30.03.2010 a riassumere la causa innanzi al Giudice competente (doc. n. 16).

Tuttavia, il Giudice del Lavoro *ex officio*, senza alcuna eccezione sollevata dalle altre parti, ha rilevato preliminarmente l'insussistenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, concedendo allo stesso termine per la presentazione di note difensive.

Nonostante la compiuta e dettagliata esposizione delle motivazioni inerenti la sussistenza nel caso di specie dello

specifico, reale e concreto interesse ad agire in capo al ricorrente, a mezzo di note autorizzate depositate in data 16.05.2011, comprovato da idonea e conducente documentazione allegata e prodotta a sostegno, con la sentenza n. 2676/2011, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (doc. n. 17).

Con ricorso in appello, il ricorrente ha proposto gravame avverso la detta sentenza (doc. n. 18), e la Corte d'Appello di Palermo – Sezione Lavoro, con sentenza del 30.01.2014, depositata in data 17.03.2014, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata n. 2676/2011 e ha rimesso le parti davanti al primo giudice con onere di riassunzione nel termine di tre mesi (doc. n. 19).

In particolare, la Corte d'Appello non ha condiviso le articolate ragioni che hanno condotto il Tribunale ad escludere l'interesse ad agire del Provenzano, evidenziando che l'inserimento nella graduatoria che qui interessa è presupposto indefettibile e condizionante per il reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria in base all'art. 399 del D. Lgs. n. 297/1994, come sostituito dall'art. 1 della L. n. 124/1999.

La copertura dei posti annualmente assegnabili, tali essendo quelli che l'amministrazione scolastica decida di coprire in base alle proprie necessità, si realizza, infatti, per il 50%, attingendo proprio alla graduatoria permanente, il cui aggiornamento era stato, per l'appunto, disposto, per tale finalità e per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011, dallo stesso Ministero con DM n. 42 del girono 08.04.2009, talché è

evidente che il singolo docente abbia un interesse giuridicamente protetto alla corretta valutazione dei titoli posseduti onde conseguire una situazione di vantaggio per la collocazione utile per l'assunzione.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che la domanda del ricorrente volta alla rideterminazione del proprio punteggio “avrebbe sicura ricaduta sulla posizione degli altri docenti inseriti nella medesima graduatoria”, ed ha pertanto, evidenziato che “nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti che precedono il Provenzano nella graduatoria che qui occupa”.

Ciò posto, in relazione alla detta integrazione del contraddittorio, e conseguentemente in merito all'individuazione dei cd. controinteressati ed alla notifica nei loro confronti del ricorso in riassunzione occorre, preliminarmente, evidenziare quanto segue.

Dall'esame delle graduatorie in questione si evince chiaramente che l'attribuzione del punteggio richiesto (152 punti a fronte dei soli 137 illegittimamente riconosciuti dal resistente) comporta un avanzamento nella graduatoria della scuola primaria dal posto n. 435 al posto n. 277 (doc. 20); e dal posto n. 44 della graduatoria cd. di sostegno al posto n. 1 (doc. n. 21).

In subordine, il riconoscimento dei soli 12 punti per il servizio militare prestato, e quindi l'attribuzione di un punteggio pari a 149 punti comporta l'avanzamento al posto n. 304 della graduatoria della scuola primaria ed al posto n. 6 della graduatoria di sostegno.

Orbene, qualora si ritenesse che l'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte d'Appello debba essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti che precedono il Sig. Provenzano nella detta graduatoria, ciò comporterebbe l'integrazione del contraddittorio nei confronti di **158 soggetti** (tutti quelli compresi tra il posto n. 277 e 435).

E' facilmente ed intuitivamente rilevabile l'impossibilità di provvedere alla notifica del ricorso nei confronti di detti 158 soggetti, atteso che è impossibile di fatto risalire all'identificazione certa degli stessi.

Per come evidente *ictu oculi* non è possibile risalire all'esatta individuazione di 158 soggetti, di fatto sconosciuti, nonché alla loro residenza, ai fini della corretta integrazione del contraddittorio, e conseguente notifica del ricorso in riassunzione.

Ed invero, per motivi di privacy, i dati anagrafici di detti soggetti (indicati in graduatoria con il solo nominativo), così come la residenza/domicilio, non sono evincibili dalle dette graduatorie e risulterebbe estremamente difficile reperirli tutti.

Sebbene il Sig. Provenzano, quale parte diligente si sia attivato in tal senso (doc. n. 22), le procedure di accesso ai detti dati sono prolungate, farraginose, in quanto legate ai tempi burocratici dell'USR, e non garantiscono comunque il buon esito.

Peraltro, qualora si riuscisse ad ottenere tali informazioni, si dovrebbe procedere alla notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di tutti i detti soggetti, e ciò non solo con

aggravio di costi notevoli, ma con l'impossibilità materiale di garantire il buon fine di tutte le notifiche.

Pertanto, qualora il Giudice Adito ritenesse di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i detti soggetti, si chiede che il ricorrente sia autorizzato a proporre istanza al fine di eseguire la notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c.; oppure sia autorizzato ad eseguire la notifica attraverso il sito internet del MIUR, o attraverso le modalità ritenute più opportune per ottemperare a quanto disposto dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello.

Tuttavia, qualora il Giudice Adito ritenga che al fine della legittima e corretta integrazione del contraddittorio, sia sufficiente e necessaria la notifica del presente atto ad almeno un controinteressato; si chiede che il ricorrente sia autorizzato a notificare l'atto alla sola Sig.ra **MUNDA ALESSANDRA**, nata a Palermo, il 16.05.1981, C.F. MNDLSN81E56G273S, e residente in Palermo, Via Matteo Dominici n. 8, utilmente collocata nella graduatoria per cui è causa, ed i cui dati sono già noti al ricorrente.

Ciò posto, nel merito, occorre ribadire che il minor punteggio attribuito al Sig. Provenzano lede il diritto soggettivo dello stesso, non solo ai fini della corretta e legittima valutazione dei propri titoli, ma soprattutto il diritto soggettivo del ricorrente ai fini dell'attribuzione di un incarico annuale (assunzione a tempo determinato) e soprattutto ai fini dell'immissione in ruolo (assunzione a tempo indeterminato).

Ed invero, si rileva che il Sig. Provenzano è inserito nella graduatoria ad esaurimento (ex permanente) di terza fascia della scuola primaria della provincia di Palermo e nella graduatoria cd. di sostegno, possedendo un titolo di specializzazione *ad hoc*. In base alla posizione ricoperta in tale graduatoria, il ricorrente può essere destinatario di un incarico di docenza temporaneo, nonché destinatario dell'immissione nel servizio di ruolo.

Difatti, annualmente, in ragione del numero dei posti vacanti e/o disponibili presso le scuole primarie della provincia di Palermo, l'Ufficio Scolastico Provinciale provvede a conferire un incarico di docenza temporaneo al fine di ricoprire i detti posti disponibili scorrendo le graduatorie sopra richiamate.

Ottenuto il detto incarico, il soggetto nominato è destinatario di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente, e percepisce, così, lo stipendio corrispondente e presta il servizio che poi verrà valutato quale punteggio per l'aggiornamento successivo delle medesime graduatorie.

E', quindi, evidente che una collocazione nei posti più alti della detta graduatoria garantisce la maggiore possibilità di ottenere un incarico annuale, e quindi non solo un vantaggio economico, legato alla percezione dello stipendio, ma anche un aumento del punteggio successivo.

Al contrario, un minore punteggio, e quindi un posto più basso in graduatoria, comporta il reale e concreto pregiudizio di non ottenere l'incarico annuale, con conseguente

pregiudizio economico di non percepire alcuno stipendio e di non potere conseguire il relativo punteggio.

Ed ancora, il mancato conseguimento di tale punteggio avrebbe ulteriori esiti negativi, in quanto farebbe scendere il ricorrente in una posizione ancora più bassa in graduatoria, atteso che verrebbe superato da quanti, ottenuto l'incarico ed un consequenziale punteggio per il servizio prestato, hanno la possibilità di aumentare il proprio punteggio complessivo.

Peraltro, la più alta posizione in graduatoria garantisce non solo la mera opportunità, ma il reale e concreto diritto ad essere immesso in ruolo, e cioè a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al riguardo, occorre evidenziare che il mancato riconoscimento e la mancata attribuzione del punteggio richiesto, e la conseguente collocazione nelle dette graduatorie in una posizione peggiore, non rappresentano un mero potenziale ed eventuale pregiudizio patito dal ricorrente, ma comportano un danno grave ed irreparabile, con serie ripercussioni nella carriera lavorativa dello stesso.

Dall'esame della graduatoria di sostegno (doc. n. 21) si evince chiaramente che **l'attribuzione di n. 152 punti colloca il Sig. Provenzano in cima alla graduatoria stessa, al primo posto.**

Ciò avrebbe comportato l'immissione in ruolo nel corso delle convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente effettuate dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'agosto 2010, atteso che sono stati immessi

in ruolo i primi cinque della graduatoria medesima, aventi un punteggio compreso tra 152 e 149 (doc. n. 23).

Peraltro, l'illegittima disposizione contestata e le successive illegittime graduatorie, volte ad escludere la valutabilità del servizio di leva e/o civile sostitutivo ai fini del punteggio *de quo*, è stata ripetutamente censurata dalla giurisprudenza, anche recente, che ha statuito la valutabilità del servizio militare di leva o di quello civile sostitutivo espletato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario all'accesso dell'insegnamento (TAR Lazio n. 325/2010 e n. 624/2011).

Al riguardo, occorre rilevare che tutte le richiamate sentenze, nonché quelle indicate successivamente, riguardanti il riconoscimento di 12 punti per il servizio militare prestato anche non in costanza di nomina, hanno accertato e riconosciuto ai ricorrenti tale diritto, non statuendo in merito ad alcuna condanna, non essendo scaturite da azioni di condanna, ma di accertamento del diritto.

Ne consegue che al Sig. Provenzano vanno riconosciuti n. 12 punti per il servizio civile sostitutivo del servizio militare, prestato dal 04.06.1997 al 03.04.1998, sebbene non in costanza di nomina, ma comunque dopo il conseguimento del titolo di studio (Diploma Magistrale) necessario per l'accesso alla graduatoria in questione, avvenuto nel 1995 (doc. n. 24).

Peraltro, la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente è comprovata dall'ulteriore circostanza che, anche nella denegata ipotesi in cui vengano riconosciuti i soli 12 punti per il servizio militare prestato (con complessivo punteggio di

149), **il Sig. Provenzano rientrerebbe tra i soggetti immessi in ruolo con convocazione del 30.08.2011.**

Difatti, con C.M. n. 73 e successivo D.M. n. 74 del 10.08.2011 (doc. n. 25 e 26), il MIUR ha stabilito che “il contingente di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, con retrodatazione all’anno scolastico 2010/2011 è da effettuarsi, come previsto dal D.I. del 03.08.2011, utilizzando le graduatoria ad esaurimento vigenti nell’a.s. 2010 – 2011”.

Alla luce di tale determinazione il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Provincia di Palermo, ha emanato in data 24.08.2011 il contingente dei posti assegnati alla Provincia di Palermo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012 (doc. n. 27).

Da tale prospetto si evince che per il sostegno della scuola primaria (Sost. EE) sono stati destinati, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, n. 8 posti dal contingente 2010/2011; ed in particolare n. 4 posti dalla graduatoria ad esaurimento, di cui n. 1 posto dall’elenco dei riservisti, e n. 4 posti dalla graduatoria di concorso.

Pertanto, sempre per tale classe (sostegno primaria), sono stati convocati i primi tre della graduatoria ad esaurimento non immessi in ruolo nell’anno 2010; ed in particolare le Sigg.re Sbotto Margherita, Baiamonte Barbara e Cilluffo Anna Maria (doc. n. 28).

Orbene, **è di tutta evidenza che l’attribuzione al Sig. Provenzano dei punti per cui è causa e del relativo**

punteggio (o in subordine dei soli 12 punti per il servizio militare, con punteggio complessivo di 149) determina l'immissione in ruolo, e dunque l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso a partire dal 30.08.2011.

Orbene, tali circostanze comprovano l'indefettibile sussistenza dell'interesse ad agire, atteso che il riconoscimento dei detti punti avrebbe comportato una posizione più elevata in graduatoria e conseguentemente l'assunzione a tempo indeterminato da tale data.

E', quindi, evidente la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ad agire nel presente giudizio, onde sentire riconosciuto ed accertato il proprio diritto al conseguimento del detto punteggio.

Ed invero, occorre rilevare che per costante ed univoca giurisprudenza, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici, e non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. (Cassazione civile, sez. I, 19/07/2010, n. 16876; Cassazione civile, sez. II, 20/01/2010, n. 919)

Difatti, in base all'art. 24 comma 1, cost. e all'art. 100 c.p.c., costituiscono condizioni dell'azione, sotto forma di interesse a ricorrere, la prospettazione di una lesione concreta

ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelarlo e a soddisfarlo. Il provvedimento giurisdizionale richiesto, in particolare, deve costituire strumento per apprestare rimedio alla lesione della situazione giuridica tutelata, in quanto adeguato ed idoneo ad arrecare un vantaggio concreto al ricorrente in relazione alla sua posizione legittimante.

Nel caso di specie, dalla pronuncia giurisdizionale richiesta, il ricorrente trarrebbe utilità pratica e vantaggio in relazione alla posizione giuridica legittimamente dedotta in giudizio, né risultava eventualmente necessaria all'epoca del ricorso introduttivo la condanna dei resistenti all'assunzione e/o al risarcimento dei danni, atteso che l'immissione in ruolo sarebbe consequenziale al riconoscimento dei punti, così come sarebbe consequenziale ogni eventuale ulteriore azione attuabile dal Sig. Provenzano, in esito alla successiva condotta dell'Amministrazione resistente e ad oggi non preventivabile.

Ed invero, in primo luogo, occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, avrebbe dovuto legittimamente attribuire al Sig. Provenzano n. 3 punti spettatigli per l'abilitazione conseguita, e soprattutto n. 12 punti spettatigli in ragione del servizio militare prestato dopo il conseguimento del diploma.

Si ribadisce che l'abilitazione conseguita dal ricorrente per l'insegnamento nella scuola secondaria, in particolare l'abilitazione nella classe A037 (Filosofia e Storia) presso la SISIS di Palermo, deve essere necessariamente valutata quale "altro titolo culturale", trattandosi di un'abilitazione anche

superiore a quella che dà accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria, ed in ogni caso affine all'ambito disciplinare.

Ed ancora, illegittimamente, non sono stati attribuiti al Sig. Provenzano n. 12 punti per il servizio civile sostitutivo al servizio militare dallo stesso prestato.

Difatti, l'art. 20 L. n. 958/86, intitolato riconoscimento del servizio militare, ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego".

L'art. 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art. 20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".

Pertanto, alla luce della normativa vigente **se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come titolo didattico, pari a un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.**

Ed ancora, il comma 7 dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/94, T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo.

La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958, e stabilisce espressamente, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera che **il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.**

Orbene, giova ribadire che nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. n. 958/86, tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell'interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti).

Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" seguita dai resistenti e data dal precedente D.M. n. 42 dell'8.4.2009 al comma 5 dell'art. 3, secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Peraltro, quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il D.M. n. 42 08.04.2009, comma 5 art. 3) possa derogare a quella superiore (art. 20 L. n. 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità *in melius*) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità *in peius*).

Valga, peraltro, evidenziare che recentemente, la giurisprudenza amministrativa e di merito ha confermato che il servizio militare di leva e il servizio civile danno sempre diritto al relativo punteggio come titoli di servizio; infatti non è necessario che il servizio militare sia stato svolto in costanza di nomina. Se così fosse si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra coloro che hanno avuto la fortuna di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e coloro che, trovandosi già sotto le armi, non avrebbero potuto accettare eventuali incarichi d'insegnamento (TAR Lazio n. 6421/2008, ed ancora, TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74; TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529; nonché Tribunale di Lanciano sentenza n. 644 del 19.11.2012).

Peraltro, il Consiglio di Stato ha confermato tali statuizioni, ritenendo che *“la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, anche ai fini delle graduatorie qui in rilievo, alla luce delle disposizioni legislative vigenti in materia, introducendosi una irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee”* (tra le altre, Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. Sesta, ordinanze n. 4028, n. 4031 e n. 4032 del 01.08.2009).

Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto la valutabilità è logicamente collegata al

fatto che il servizio militare obbligatorio possa essere di ostacolo all'instaurazione dei rapporti di servizio.

La portata assolutamente generale del comma 7 dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

Ne consegue che al Sig. Provenzano vanno riconosciuti n. 12 punti per il servizio civile sostitutivo del servizio militare, prestato dal 04.06.1997 al 03.04.1998, sebbene non in costanza di nomina, ma comunque dopo il conseguimento del titolo di studio (Diploma Magistrale) necessario per l'accesso alla graduatoria in questione, avvenuto nel 1995.

Orbene, così ricostruito il quadro normativo di riferimento, nonché l'orientamento giurisprudenziale in materia, ed alla luce degli atti e dei documenti di causa, appare evidente che al Sig. Provenzano spetta il riconoscimento e l'attribuzione dei 12 punti predetti.

Tutto ciò premesso

VOGLIA IL GIUDICE ADITO

Previ gli incumbenti di rito;

Preliminarmente, qualora il Giudice Adito ritenesse di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i detti 158 soggetti di cui in narrativa, autorizzare il ricorrente a proporre istanza al fine di eseguire la notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c.; oppure autorizzare lo stesso ad eseguire la notifica attraverso il

sito internet del MIUR, o attraverso le modalità ritenute più opportune per ottemperare a quanto disposto dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello;

in subordine, per i motivi di cui in narrativa, autorizzare il ricorrente a notificare l'atto alla sola Sig.ra **MUNDA ALESSANDRA**, nata a Palermo, il 16.05.1981, C.F. MNDLSN81E56G273S, e residente in Palermo, Via Matteo Dominici n. 8;

Nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Palermo, e della relativa graduatoria dei docenti in possesso di titolo di specializzazione (cd. sostegno) pubblicate dall'Ufficio Scolastico di Palermo in data 05.08.2009, nella parte in cui è stato attribuito al Sig. Provenzano Leonardo il punteggio di n. 137, a fronte di quello superiore legittimamente spettatigli, con ogni conseguenziale statuizione;

Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuti, e per l'effetto attribuire al Sig. Provenzano Leonardo n. 3 punti quali "altri titoli" e n. 12 punti il servizio militare prestato, e giungere così ad un punteggio complessivo di n. 152 punti, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria di terza fascia ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Palermo, e della conseguente graduatoria docenti in possesso di titolo di specializzazione (cd. di sostegno), con ogni conseguenziale statuizione;

Per l'effetto, disporre e/o condannare i resistenti alla

modifica delle dette graduatorie e/o l'inserimento nelle graduatorie stesse del Sig. Provenzano Leonardo nella posizione allo stesso spettante in ragione del superiore punteggio riconosciutogli pari a n. 152 punti, con ogni consequenziale statuizione;

In subordine, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuti, e per l'effetto attribuire e/o condannare i resistenti ad attribuire al Sig. Provenzano Leonardo n. 12 punti il servizio militare prestato, e giungere così ad un punteggio complessivo di n. 149 punti, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria di terza fascia ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Palermo, e della conseguente graduatoria docenti in possesso di titolo di specializzazione (cd. di sostegno), con ogni consequenziale statuizione;

Per l'effetto, disporre e/o condannare i resistenti alla modifica delle dette graduatorie e/o l'inserimento nelle graduatorie stesse del Sig. Provenzano Leonardo nella posizione allo stesso spettante in ragione del superiore punteggio riconosciutogli pari a n. 149 punti con ogni consequenziale statuizione.

Sempre per l'effetto, alla luce delle circostanze rassegnate in narrativa, successive e conseguenti alla C. M. 73 del 10.08.2011, al D.M. 74 del 10.08.2011, e delle convocazioni del 30.08.2011, condannare i resistenti ad immettere in ruolo il Sig. Provenzano a far data dalle convocazioni del 30.08.2011, nonché condannare i resistenti al pagamento e/o al risarcimento del danno per la mancata e/o ritardata immissione

in ruolo, in misura pari alle mancate retribuzioni percepite o nella maggiore o minore somma stabilita in corso di causa;

In ogni caso, condannare i resistenti ad immettere in ruolo il Sig. Provenzano, nonché condannare i resistenti al pagamento e/o al risarcimento del danno per la mancata e/o ritardata immissione in ruolo, in misura pari alle mancate retribuzioni percepite, o nella maggiore o minore somma stabilita in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si allegano:

1. fascicolo di parte ricorrente del giudizio di appello, contenete anche il fascicolo di primo grado;
2. copia D.M. n. 42/2009;
3. copia allegato 2 di detto D.M.;
4. copia domanda aggiornamento del ricorrente;
5. copia stralcio graduatoria 2007;
6. copia certificato abilitazione;
7. copia foglio di congedo illimitato;
8. copia ricorso TAR Lazio;
9. copia ordinanza n. 3366/2009 TAR Lazio;
10. copia stralcio graduatoria 22.07.2009;
11. copia reclamo;
12. copia graduatoria definitiva primaria;
13. copia graduatoria definitiva sostegno;
14. copia ricorso TAR Palermo;
15. copia sentenza 1611/2009 TAR Palermo;
16. copia ricorso per riassunzione;

17. copia sentenza n. 2676/2011 Tribunale Palermo – sez. Lavoro;
18. copia ricorso in appello;
19. copia sentenza n. 194/2014 Corte d’Appello Palermo – sez. Lavoro;
20. copia graduatoria definitiva primaria;
21. copia graduatoria definitiva sostegno;
22. copia istanza accesso atti;
23. ; copia provvedimento dirigente USR del 18.08.2010;
24. copia diploma maturità magistrale
25. copia C.M. MIUR n. 73 del 10.08.2011;
26. copia D.M. MIUR n. 74;
27. copia provvedimento Dirigente USR – provincia di Palermo prot. n. 6154/C4 del 24.08.2011;
28. copia convocazioni immissioni in ruolo.

Dichiarazione di valore della causa

Dichiarazione di valore della causa.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso è esente dal pagamento contributo unificato poiché, nell’anno 2011, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere avuto un reddito superiore ad € 32.298,99, come da dichiarazione allegata in atti.

Palermo, 29.04.2014

Avv. Antonella Grillo





RG4643/14

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

IL GIUDICE DEL LAVORO, DOTT.SSA MATILDE CAMPO,

letto il ricorso che precede,

viti gli artt. 415 e 442 c.p.c.,

FISSA

L'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL RICORSO PER IL GIORNO 15.1.2015

ORE 9.30, PRESSO LA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI PALERMO, VIA

IMPALLOMENI 20, PRIMO PIANO, alla quale le parti sono tenute a comparire

personalmente, ricordando che il/i convenuto/i ha/hanno l'onere di costituirsi

almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una

memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza,

tutte le eccezioni non rilevabili non d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa

l'indicazione dei mezzi di prova.

DISPONE

che il ricorso, in uno al presente decreto, venga notificata alla/e controparte/i a

cura del ricorrente entro 10 giorni da oggi e che copia del ricorso ritualmente

notificato sia versato in atti alla suddetta udienza.

PALERMO, 21/5/2014

IL GIUDICE

Matilde Campo

*C' Amministratore Giudiziale
M. C. C. C.*

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. LAVORO	
Copia Conforme all'Originale	
Palerm-	23 MAG. 2014 ★
Il Cancelliere <i>M. C. C. C.</i>	





TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE

Il giorno **15/01/2015** innanzi al Giudice Dr.ssa Matilde Campo, assistita dal sottoscritto
Cancelliere, chiamato il procedimento iscritto al n. **4643/2014**, vertente

TRA

LEONARDO PROVENZANO

RICORRENTE

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA

RESISTENTE

sono presenti l'Avv. **GRILLO ANTONELLA** per parte ricorrente e deposita ricorso in
riassunzione notificato.

IL GIUDICE

RILEVATO CHE, ALLA LUCE DELLA PRONUNCIA DELLA LOCALE CORTE DI APPELLO VERSATA IN ATTI DAL
RICORRENTE, SI PALESA LA NECESSITÀ DI INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I
SOGGETTI CHE PRECEDONO IL RICORRENTE NELLA GRADUATORIA;

RILEVATO CHE A TAL FINE, STANTE L'ELEVATO NUMERO DI DESTINATARI, STRUMENTO IDONEO PARREBBE
ESSERE LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NELLE FORME DI CUI ALL'ART. 150 C.P.C.;

RILEVATO CHE NON RISULTA CHE LA PARTE RICORRENTE ABBIA MAI AVANZATO ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE PER IL RELATIVO COMPIMENTO AL CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO, SICCOMÈ
PRESCRITTO DAL CITATO ART. 150 C.P.C.;

P.Q.M.

RINVIA PER DISCUSSIONE ALL'UDIENZA DELL'11.6.2015 ORE 9.30, ONERANDO PARTE RICORRENTE DI
ATTIVARSI NELLE FORME DI CUI ALL'ART. 150 C.P.C.

IL GIUDICE

Matilde Campo

IL CANCELLIERE

Maria Concetta Pontillo

V° IL P.M.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Palermo, 30-4-15

Il Segretario Generale della Procura

Il Pubblico Ministero
Fabiola FURNARI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
26 MAG. 2015
IL CANCELLIERE
Dott. Massimo Pecorella

11 MAR. 2015

11/6/15

ORIGINALE

Avv Antonella Grillo

Tel. 091 520029 - Fax 091 6707813

Via G. Marconi n.7 - 90141 Palermo

E-mail: antonellagrillo@avvocatipalermo.it

Part. IVA 05740550826

C.F.: GRLNNL76H48G273M

TRIBUNALE DI PALERMO

PRESIDENTE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

4218

Istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, anche con modalità telematica ai sensi e per gli effetti degli artt. 150 e 151 c.p.c. (ricorso avente rg. n. 4643/2014)

Nell'interesse del Sig. **PROVENZANO LEONARDO**, nato a Palermo, il 25.03.1974, C.F.: PRVLRD74C25G273O, residente in Partinico, Via Mascagni n. 73, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonella Grillo (C.F. GRLNNL76H48G273M) che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso in riassunzione del 29.04.2014, la quale dichiara, al fine della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni, di volerli ricevere a mezzo fax al n. 0916707813 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatoantonellagrillo@pec.it

PREMESSO

Che con ricorso in riassunzione del 29.04.2014, pendente innanzi Codesta Sezione, avente Rg. n. 4643/2014 (G.L. Dott.ssa Campo, la cui prossima udienza è fissata per l'11.06.2015) il Sig. Provenzano ha chiesto di sentire "ritenere e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Palermo, e della relativa graduatoria dei docenti in possesso di titolo di specializzazione (cd. sostegno) pubblicate dall'Ufficio Scolastico di Palermo in data 05.08.2009, nella parte in cui è stato attribuito al Sig. Provenzano Leonardo il punteggio di n. 137, a fronte di quello superiore legittimamente spettatigli, con ogni consequenziale statuizione; Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuti, e per l'effetto attribuire al Sig. Provenzano Leonardo n. 3 punti quali "altri titoli" e n. 12 punti il servizio militare prestato, e giungere così ad un punteggio complessivo di n. 152 punti, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria di terza fascia ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Palermo, e della conseguente graduatoria docenti in possesso di titolo di specializzazione (cd. di sostegno), con ogni

Avv. Antonella Grillo

11/6/15

conseguenziale statuizione; Per l'effetto, disporre e/o condannare i resistenti alla modifica delle dette graduatorie e/o l'inserimento nelle graduatorie stesse del Sig. Provenzano Leonardo nella posizione allo stesso spettante in ragione del superiore punteggio riconosciutogli pari a n. 152 punti, con ogni conseguenziale statuizione; In subordine, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuti, e per l'effetto attribuire e/o condannare i resistenti ad attribuire al Sig. Provenzano Leonardo n. 12 punti il servizio militare prestato, e giungere così ad un punteggio complessivo di n. 149 punti, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria di terza fascia ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Palermo, e della conseguente graduatoria docenti in possesso di titolo di specializzazione (cd. di sostegno), con ogni conseguenziale statuizione; Per l'effetto, disporre e/o condannare i resistenti alla modifica delle dette graduatorie e/o l'inserimento nelle graduatorie stesse del Sig. Provenzano Leonardo nella posizione allo stesso spettante in ragione del superiore punteggio riconosciutogli pari a n. 149 punti con ogni conseguenziale statuizione. Sempre per l'effetto, alla luce delle circostanze rassegnate in narrativa, successive e conseguenti alla C. M. 73 del 10.08.2011, al D.M. 74 del 10.08.2011, e delle convocazioni del 30.08.2011, condannare i resistenti ad immettere in ruolo il Sig. Provenzano a far data dalle convocazioni del 30.08.2011, nonché condannare i resistenti al pagamento e/o al risarcimento del danno per la mancata e/o ritardata immissione in ruolo, in misura pari alle mancate retribuzioni percepite o nella maggiore o minore somma stabilita in corso di causa; In ogni caso, condannare i resistenti ad immettere in ruolo il Sig. Provenzano, nonché condannare i resistenti al pagamento e/o al risarcimento del danno per la mancata e/o ritardata immissione in ruolo, in misura pari alle mancate retribuzioni percepite, o nella maggiore o minore somma stabilita in corso di causa.

Che nel medesimo ricorso è stato evidenziato che il riconoscimento dei soli 12 punti per il servizio militare prestato, e quindi l'attribuzione di un punteggio pari a 149 punti comporta l'avanzamento al posto n. 304 della graduatoria della scuola primaria ed al posto n. 6 della graduatoria di sostegno, e che qualora si ritenesse che l'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte d'Appello debba essere effettuata nei confronti di tutti

i soggetti che precedono il Sig. Provenzano nella detta graduatoria, ciò comporterebbe l'integrazione del contraddittorio nei confronti di 158 soggetti (tutti quelli compresi tra il posto n. 277 e 435).

Che è facilmente ed intuitivamente rilevabile l'impossibilità di provvedere alla notifica del ricorso nei confronti di detti 158 soggetti, atteso che è impossibile di fatto risalire all'identificazione certa degli stessi, di fatto sconosciuti, nonché alla loro residenza, ai fini della corretta integrazione del contraddittorio, e conseguente notifica del ricorso in riassunzione. Ed invero, per motivi di privacy, i dati anagrafici di detti soggetti (indicati in graduatoria con il solo nominativo), così come la residenza/domicilio, non sono evincibili dalle dette graduatorie e risulterebbe estremamente difficile reperirli tutti.

Sebbene il Sig. Provenzano, quale parte diligente si sia attivato in tal senso (doc. n. 22 allegato in ricorso), le procedure di accesso ai detti dati sono prolungate, farraginose, in quanto legate ai tempi burocratici dell'USR, e non garantiscono comunque il buon esito.

Peraltro, qualora si riuscisse ad ottenere tali informazioni, si dovrebbe procedere alla notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di tutti i detti soggetti, e ciò non solo con aggravio di costi notevoli, ma con l'impossibilità materiale di garantire il buon fine di tutte le notifiche.

Che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è elevato ed impossibile è la loro identificazione rendendo non solo opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Che all'udienza del 15.01.2015, il G.L., Dott.ssa Campo ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 150 c.p.c. rinviando la causa all'udienza dell'11.06.2015.

Tutto ciò premesso

TRIBUNALE DI PALERMO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letta l'istanza iscritta in data 11.3.2015 nell'interesse di Provenzano Leonardo, nato a Palermo il 25.3.1974, rappresentato dall'avv. Antonella Grillo, con la quale si chiede che il predetto - con riferimento alla necessità di notifica del ricorso in riassunzione e del successivo verbale di udienza del 15.1.2015, nella causa civile volta a far ottenere al ricorrente un punteggio aggiuntivo nella graduatoria del personale docente della scuola primaria indicata - sia autorizzato alla notificazione per pubblici proclami del ricorso in riassunzione e del verbale di udienza del 15.1.2015 ai 158 controinteressati, dei quali si sconoscono le complete generalità ed i rispettivi luoghi di residenza;

atteso che l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami va concessa, in considerazione del oggettiva difficoltà di conoscere le complete generalità dei controinteressati, nonché la residenza o domicilio degli stessi, circostanze che rendono la notificazione nei modi ordinari particolarmente difficile e con scarsa possibilità di riuscita;

visto il parere favorevole del P.M.;

ritenuta la propria competenza;

visti gli artt. 150 c.p.c. e 50 Norme di Attuazione c.p.c.;

ritenuto che appaiono adeguate le modalità indicate in ricorso;

P.Q.M.

autorizza il ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso in riassunzione ed il verbale di udienza del 15.1.2015 nei confronti dei controinteressati, e di tutti coloro interessati a contraddire la domanda, con modalità telematica tramite la tempestiva pubblicazione nella sezione "atti di notifica" del sito internet del MIUR. Si comunichi.

Palermo, 11 maggio 2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

Cesare Vincenti
Cesare Vincenti

Deposito e Cancelleria
Palermo, 13/5/15
Il Funzionario Giudiziario
La Scala Silvana
[Signature]